

Arcidiocesi di Palermo

PARROCCHIA

PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO
Via Sciuti, 49 - 90144 Palermo
Tel./Fax 091 344912
(Indicare, Via, Numero, c.a.p. Provincia)

COMUNE DI

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DA FARSI IN ALTRA PARROCCHIA

Al Parroco della Parrocchia BASILICA SOLVITINA SANT'ANNA A SANTA FLAVIA - PA -

La prego di voler procedere alle pubblicazioni canoniche nella Sua chiesa parrocchiale secondo le prescrizioni del Decreto generale della C.E.I. sul matrimonio canonico (n. 13) per le nozze che intendono contrarre

SCADUTO
COGNOME dello sposo
GIOACCHINO
NOMI
nato a PALERMO
il 25.11.1989
residente in SANTA FLAVIA - PA - VIA NAZIONALE SS113 N. 48
di professione IMPRENDITORE
stato civile CELIBE

DI TRAPANI
COGNOME della sposa
VALERIA
NOMI
nata a PALERMO
il 08.02.1994
residente in PALERMO - VIA GIOACCHINO DI MARZO N. 45
di professione IMPIEGATA
stato civile LIBERO

Resto in attesa della dichiarazione di avvenute pubblicazioni.

I fedeli sono obbligati in coscienza a notificare al Parroco o all'Ordinario del luogo, prima che il matrimonio venga celebrato, gli impedimenti di cui fossero a conoscenza.

PALERMO
luogo
25.01.2024
data del rilascio



IL PARROCO
[Signature]

Si abbia l'avvertenza di restituire alla parrocchia sopraindicata l'intero foglio, compilando la dichiarazione seguente.

Mod. IX C.E.I.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTE PUBBLICAZIONI

PARROCCHIA

COMUNE DI

Il sottoscritto attesta che all'albo parrocchiale sono state eseguite le pubblicazioni per il matrimonio di cui sopra nei giorni e che

- nessun impedimento è stato denunciato
- È stato notificato il seguente impedimento

luogo data del rilascio timbro

IL PARROCO

Cfr. Decreto generale della C.E.I. (nn. 6-7) per questo documento non prevede alcuna validazione da parte della Curia diocesana nel caso che debba essere trasmesso in altra diocesi.

1. La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al Parroco incaricato dell'istruttoria matrimoniale (cfr. Decreto generale, 13). Le pubblicazioni, oltre che nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi. Qualora l'attuale dimora non duri da almeno un anno, siano richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo.
2. In caso di differenza dei dati anagrafici tra l'atto di battesimo e l'atto civile di nascita, dopo le opportune verifiche, si riportino solo quelle dell'atto civile.
3. L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per almeno otto giorni consecutivi, comprensivi di due giorni festivi di precetto (cfr. Decreto generale, 12).